

REGOLAMENTO DI RAPPRESENTANZA **STUDENTESCA**

ART. 1 - I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

1. I Rappresentanti di classe hanno l'obbligo di svolgere gli incarichi dei quali sono stati ricoperti al massimo delle loro potenzialità e hanno l'obbligo di presenziare alle sedute del Consiglio di classe alle quali sono convocati.
2. La carica di Rappresentante di classe è della durata di un anno scolastico. Le modalità di elezione dei due Rappresentanti in questione per ogni singola classe sono comunicate dalla segreteria.
3. I Rappresentanti di classe tutti ricoprono di diritto il ruolo di membri del Comitato Studentesco e sono chiamati a presenziarne le sedute.
4. I Rappresentanti in questione hanno il dovere di trasmettere agli studenti che rappresentano ogni informazione e comunicazione di interesse della classe.

ART. 2 - LE ELEZIONI D'ISTITUTO

1. Le elezioni d'istituto si tengono ogni due anni scolastici, al fine di eleggere due Rappresentanti degli studenti.
2. Alle elezioni concorrono un numero illimitato di liste, ognuna composta da un massimo di quattro persone (delle quali almeno una non frequentante la classe quinta). L'iscrizione e la validazione delle stesse avvengono tramite le modalità trasmesse dalla segreteria.
3. E' necessario individuare, tra i membri di ogni singola lista, il Presidente della stessa, il quale è responsabile della condotta disciplinare dei membri della medesima ed ha il compito di dedicarsi alle eventuali comunicazioni con gli organi di segreteria.
4. Nel caso in cui vengano organizzati momenti di dibattito tra i candidati, è necessario che in questi viga il rispetto reciproco. Non sono tollerate offese che ledano la dignità della persona, pena l'esclusione della lista dalle elezioni d'istituto.
5. Le specifiche modalità di voto sono individuate dalla segreteria; è necessario che i votanti possano esprimere il loro voto individuando (tramite numero o nome completo) la lista da loro preferita ed eventualmente una preferenza singola (tramite cognome o nome completo del candidato). Non è possibile effettuare il voto disgiunto (in tal caso, la scheda sarà considerata nulla).

6. Sono eletti alla carica di Rappresentanti degli studenti i due candidati delle due liste maggiormente votate, riceventi il numero più alto di preferenze individuali nell'ambito della loro stessa lista. Nel caso in cui la lista maggiormente votata abbia ricevuto un numero di voti pari ad almeno il doppio più uno del numero dei voti ricevuti dalla seconda lista più votata, sono eletti alla carica i due candidati riceventi più preferenze individuali nell'ambito della lista maggiormente votata.

ART. 3 - I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1. I Rappresentanti degli studenti hanno l'obbligo di svolgere gli incarichi dei quali sono stati ricoperti al massimo delle loro potenzialità, ponendo sempre al primo posto il bene dell'istituto e degli studenti da loro rappresentati e l'immagine del Convitto.
2. La carica di Rappresentante degli studenti termina in caso di indizione di nuove elezioni, in caso di rinuncia volontaria all'incarico o nel caso in cui l'interessato non frequenti più l'istituto. Nell'ambito di queste ultime due casistiche, il successore alla carica risiede nella persona ricevente, alle elezioni d'istituto, il numero successivamente minore di preferenze individuali nell'ambito della lista della quale era facente parte il candidato vincente che abbia perso i requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico. In caso di rinuncia volontaria o impossibilità da parte del soggetto di ricoprire la carica, si designi quest'ultimo attraverso la linea di successione dettata dai voti ricevuti dalle singole liste e dai voti ricevuti dai singoli candidati delle stesse. Nel caso in cui non sia possibile designare alcun successore, il Vicepresidente del Consiglio Studentesco diviene reggente dell'incarico fino allo scadere della validità delle elezioni.

ART. 4 - IL CONSIGLIO STUDENTESCO

1. Il Consiglio Studentesco è il massimo organo di rappresentanza studentesca. Ha funzione deliberativa e viene eletto, nella sua totalità, a cadenza biennale (negli anni scolastici nei quali sono previste le elezioni d'istituto).
2. Il Consiglio Studentesco è formato da undici membri con diritto di voto, così ripartiti: i due Rappresentanti degli studenti, sei membri del Comitato Studentesco (nominati tramite elezioni interne allo stesso) e tre studenti scelti dal Rettore (i quali non possono ricoprire alcun altro incarico di rappresentanza studentesca). Nel caso in cui un Rappresentante degli studenti frequenti la classe quinta durante il suo primo anno di mandato, rientra di diritto a far parte dell'organo in questione il suo successore (il quale subentrerebbe l'anno scolastico successivo): per ogni membro del Consiglio nominato tramite la presente norma, si sottragga uno dal totale dei membri da nominare tramite elezioni interne al Comitato Studentesco.
3. Possono far parte del Consiglio Studentesco, a loro discrezione, come membri senza diritto di voto, i Rappresentanti degli studenti emeriti (od emeriti reggenti l'incarico) ed il

Presidente del Consiglio Studentesco emerito, i quali hanno diritto al ricoprire il suddetto ruolo per un periodo pari ad un anno scolastico. Non hanno diritto al ricoprire il suddetto ruolo i Rappresentanti degli studenti o il Presidente del Consiglio Studentesco il cui incarico abbia avuto termine a causa di rinuncia volontaria allo stesso od a causa del cambio di istituto superiore frequentato.

4. Nel caso in cui, nell'ambito di un anno scolastico nel quale non è previsto lo svolgimento delle elezioni d'istituto, vengano meno i requisiti necessari al ricoprire la carica di uno o più membri del Consiglio Studentesco, si rende necessario procedere alla riassegnazione dei seggi vacanti tramite la seguente metodologia: metà del numero totale dei seggi da riassegnare sono assegnati tramite elezioni interne al Comitato Studentesco, la restante parte è assegnata dal Rettore. In caso di numero di seggi da riassegnare dispari, sia il Comitato Studentesco ad eleggere la maggior parte degli stessi.
5. Nel caso in cui rinunci all'incarico il soggetto ricoprente la carica di Presidente o di Vicepresidente, è necessario che allo stesso succeda il soggetto ricoprente, rispettivamente, la carica di Vicepresidente o di Segretario. Nel caso in cui decada il soggetto ricoprente la carica di Presidente o di Vicepresidente, è necessario procedere a nuove elezioni degli stessi.
6. All'interno del Consiglio Studentesco, è necessario individuare le seguenti nomine:
 - A) Presidente del Consiglio Studentesco: presiede l'organo e lo convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario (anche su richiesta dei membri stessi, a seguito di una valutazione della motivazione); modera le sedute dello stesso. Il soggetto ricoprente la carica non può ricoprire anche la carica di Rappresentante degli studenti od essere un membro dell'organo senza diritto di voto.
 - B) Vicepresidente del Consiglio Studentesco: adempisce ai compiti del Presidente dell'organo stesso, se necessario. Il soggetto ricoprente la carica non può ricoprire anche la carica di Rappresentante degli studenti od essere un membro dell'organo senza diritto di voto.
 - C) Segretario del Consiglio Studentesco: ha il compito di verbalizzare le sedute dell'organo stesso. Il soggetto ricoprente la carica non può ricoprire anche la carica di Rappresentante degli studenti od essere un membro dell'organo senza diritto di voto.
 - D) Referenti delegati all'Associazione dei Convitti ed Educandati italiani: il Presidente del Consiglio Studentesco ed un altro membro dell'organo da lui nominato sono preposti al rappresentare il Convitto nell'ambito dell'associazione sopracitata ed alla partecipazione agli eventuali incontri organizzati dalla stessa. Il soggetto nominato dal Presidente non può essere un membro dell'organo senza diritto di voto.
 - E) Responsabili degli eventi scolastici: due membri dell'organo sono preposti all'organizzazione ed al carico di responsabilità degli eventi organizzati nell'ambito dell'istituto. I soggetti ricoprenti la carica non possono ricoprire anche la carica di Rappresentante degli studenti od essere un membro dell'organo senza diritto di voto.

Eventuali altre nomine straordinarie possono essere deliberate dall'organo (i Rappresentanti degli studenti ed i membri senza diritto di voto non sono eleggibili al ricoprirle). La nomina alle cariche A e B ha durata di due anni scolastici, le nomine alle cariche C, D ed E hanno durata di un anno scolastico.

4. Le votazioni di delibera delle quali l'organo è incaricato devono essere svolte tramite voto palese ed a maggioranza assoluta (pari a sei membri, a prescindere da eventuali assenze od astensioni dal voto). Sono ritenute valide, se autorizzate dal Presidente del Consiglio Studentesco e verbalizzate, le votazioni telematiche ed asincrone.

5. Le elezioni del Presidente del Consiglio Studentesco devono essere svolte tramite voto segreto. Al fine di nominare il Presidente, questo deve godere della maggioranza assoluta all'interno del Consiglio Studentesco. Nel caso ove, alle elezioni in questione, siano presenti tre o più candidati alla carica e nessuno di questi goda della maggioranza al termine della prima votazione, è necessario ricorrere al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati. Il secondo candidato maggiormente votato (o, nel caso di attuazione del ballottaggio, del candidato perdente) è chiamato a ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio Studentesco.

6. E' necessario che l'organo si riunisca con una frequenza minima di una seduta ogni due mesi. Ogni seduta deve essere autorizzata dal Rettore (o da un suo delegato).

7. Ogni seduta e votazione dell'organo devono essere verbalizzate dal Segretario dello stesso. I verbali devono pervenire al Rettore ed essere trasmessi ai membri del Comitato Studentesco (tramite i Rappresentanti degli studenti) entro il termine della giornata successiva. Al termine dell'anno scolastico, è necessario che un resoconto dell'operato del Consiglio Studentesco sia redatto e diramato agli studenti tutti.

ART. 5 - IL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato Studentesco è un organo di rappresentanza studentesca con funzione consultiva e di mezzo di comunicazione tra i massimi enti di rappresentanza e gli studenti tutti. Fanno parte dell'organo, in qualità di membri, i Rappresentanti di classe ed i membri del Consiglio Studentesco tutti. L'organo è presieduto dai Rappresentanti degli studenti.
2. E' necessario che l'organo si riunisca con una frequenza minima di una seduta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione alla stessa deve pervenire con un anticipo di cinque giorni dalla data dello svolgimento della stessa (previa autorizzazione da parte del Rettore o di un suo delegato). E' compito dei Presidenti dell'organo diramare gli avvisi di convocazione.

ART. 6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Proposte di modifica del presente regolamento devono pervenire al Rettore (il quale procederà alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle stesse secondo le politiche scolastiche relative) da parte del Consiglio Studentesco, tramite il Presidente dello stesso, una volta approvate dal Consiglio Studentesco con maggioranza assoluta.